



diritto **religioni**

Semestrale

Anno III - n. 1-2008

gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

5

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno II - n. 1-2008
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Letture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

*Comunicazione e conoscenza degli atti amministrativi in diritto canonico**

GAETANO LO CASTRO

1. Esternazione, comunicazione e conoscenza dell'atto amministrativo canonico nel diritto vigente

Com'è noto, l'atto amministrativo non va promulgato secondo le forme previste per le leggi dal can. dal can. 8 § 1 e 2 del codice (tanto che la mancata promulgazione è una riprova della sua natura non legislativa), ma, per la sua efficacia, deve essere comunicato o notificato secondo una forma adeguata, portato cioè a conoscenza dei soggetti o del soggetto interessato (una persona fisica o una persona morale nei suoi rappresentanti).

È parimenti noto come il diritto canonico vigente detti regole precise circa la comunicazione (o notificazione) di un decreto amministrativo singolare, necessaria perché esso possa esplicare gli effetti suoi propri: il decreto è efficace dal momento in cui è stato notificato (*intimatur*) dall'autorità che lo assume, ovvero dal momento in cui è stato reso esecutivo se la sua applicazione fu affidata ad un esecutore (can. 54 § 1); d'altra parte, perché si possa chiedere l'adempimento di un decreto singolare è necessario che sia notificato mediante un legittimo documento "ad normam iuris" (can. 54 § 2). Il codice prevede anche l'eccezionale ipotesi in cui, fermo restando quanto dallo stesso prescritto per l'esternazione degli atti amministrativi in generale (can. 37) e dei decreti in particolare (can. 51) (esternazione da non confondere, come dirò in seguito, con la predetta notifica o comunicazione), la notifica non possa essere fatta mediante consegna del documento scritto, e regola quindi la necessaria attività sostitutiva (cfr. can. 55 e 56).

Questa specifica normativa non esisteva nel codice del 1917. Non vi può essere dubbio, tuttavia, che, nonostante ciò, dovesse allora reputarsi in ogni

* Destinato agli Studi in onore di Piero Pellegrino.

caso necessaria, per l'*efficacia* di un atto non legislativo dell'autorità ecclesiastica, la sua partecipazione ai soggetti interessati, secondo forme che, seppur dal diritto positivo non previste, dovevano ritenersi richieste dalle esigenze intrinseche alla natura dell'atto stesso.

È ben vero al riguardo che prima della sistemazione offerta dal codice del 1983 non fosse possibile in diritto canonico una teorizzazione dell'atto amministrativo con riferimento ad una specifica normativa, e non fosse quindi possibile individuare in una fattispecie normativa l'esigenza della notifica dell'atto come requisito per la sua efficacia. Ma se un atto di natura amministrativa si dava non poteva esso non presentare, sempre, una fase procedimentale costitutiva, sia pure regolata in prassi, e, quasi sempre, se richiesta dalla natura dell'atto, una fase procedimentale integrativa per l'efficacia, essa pure regolata in prassi.

In verità, un atto destinato ad incidere su situazioni giuridiche soggettive, pur perfetto e completo che sia nei suoi elementi costitutivi, non può essere reputato efficace fin quando non esce, per così dire, dalla sfera giuridica dell'autorità che lo assume, per entrare in quella dei soggetti – privati o pubblici, individuali o collettivi – cui è diretto, così acquisendo una dimensione giuridica.

La *conoscenza* dell'attività giuridica (privata o pubblica; d'imperio o paritaria) non rappresenta soltanto un profilo strumentale che può essere o non essere soddisfatto, ma è essenziale per il sorgere del rapporto giuridico intersoggettivo (in senso lato), elemento nel quale s'incarna e intorno al quale si costruisce l'idea stessa del diritto.

Da qui l'attenzione riservata dagli ordinamenti giuridici più evoluti a questo delicatissimo ma essenziale aspetto dell'esperienza giuridica e la regolazione delle varie forme attraverso le quali la conoscenza della fattispecie deve essere resa possibile perché sia proiettata nella dimensione della giuridicità, rappresentando le forme di comunicazione per la conoscenza talora un onere, talora un obbligo, secondo che quella dimensione possa o debba essere acquisita¹.

Può il diritto non prevedere né sancire alcunché riguardo alla ‘comunicazione’ di atti o di fattispecie in generale, soprattutto in stadi di provvisoria maturazione tecnica di taluni rami dell'ordinamento; o potrebbe anche lasciare il problema ad una prassi più o meno consolidata. Nell'ordinamento canonico, ad esempio, ciò si dava vigendo il codice del 1917 per gli atti di natura amministrativa, essendo allora incerta, fra l'altro, la loro stessa individuazione.

Ma è sempre richiesto dall'essenza stessa della dimensione giuridica che

¹ SALVATORE PUGLIATTI, *Conoscenza*, in *Enc. dir.*, IX, Giuffrè, Milano, 45-131.

l'atto sia manifestato in una forma adeguata alla sua natura ed alla finalità cui esso mira, come del resto la dottrina ritiene per l'atto amministrativo negli ordinamenti secolari (l'italiano, ad esempio), nei quali il diritto non si preoccupa di regolare con una normativa generale la comunicazione dello stesso. È stato sostenuto al riguardo (ed è stato così individuato e fissato un principio generale) che “l'autorità amministrativa può adottare qualsiasi forma di comunicazione dell'atto amministrativo, purché sia raggiunto lo scopo di dare congrua notizia del provvedimento”².

L'esigenza della comunicazione o partecipazione dell'atto amministrativo agli interessati dovrebbe essere, del resto, ancor più ferma nell'ordinamento canonico (come dimostra la normativa dettata dal recente codice) che negli ordinamenti secolari, ove la dottrina suole distinguere fra atti *recettizi* (che hanno bisogno di essere ricevuti dai loro destinatari per il loro compimento) ed atti *non recettizi*, ritenendo essa, sebbene con diversità di posizioni, che la comunicazione è essenziale per l'efficacia solo nella prima ipotesi (vale a dire per gli atti che debbono essere ricevuti, gli atti *recettizi*)³.

È bene precisare che la *comunicazione* dell'atto, necessaria per la sua efficacia, non si identifica con la sua *esternazione* o *forma*, la quale configura un requisito essenziale per la sua *perfezione*, perché l'atto, in altri termini, si dia.

La distinzione fra efficacia e perfezione dell'atto, che riguardano due momenti diversi del procedimento amministrativo, si può ricavare dalle disposizioni dei can. 37 e 51, da una parte, e dei can. 54-56, dall'altra. I primi prescrivono l'esternazione (o forma) degli atti amministrativi in generale e dei decreti in particolare, per i quali dispongono che deve essere fatta per iscritto se trattasi di atti riguardanti il foro esterno (sempre, quindi, nel caso dei decreti), lasciando intendere che può essere fatta in forma orale per gli atti riguardanti il foro interno (e in dottrina si ritiene che, non trattandosi in tal caso di una norma irritante, l'inottemperanza della forma scritta nell'atto amministrativo concernente il foro esterno non conduce alla invalidità dello stesso, per il principio fissato nel can. 10 del codice, per il quale sono inabilitanti o irritanti solo le norme che sanciscono tali effetti in modo espresso). I secondi, cioè a dire i can. 54-56, riguardano la comunicazione degli atti formati e completi nel loro procedimento costitutivo, vale a dire degli atti perfetti.

Riassumendo quanto fin qui detto, possiamo dunque affermare che dal complesso normativo richiamato si desume che in diritto canonico il docu-

² Cons. Stato, sez. VI, 7 dic. 1960, n. 1037, in *Il Consiglio di Stato*, 11 – 1960, I, 2369.

³ ALDO SANDULLI, *Il procedimento amministrativo*, Milano, Giuffrè, 1940, 240-253.

mento scritto nel quale l'atto è consegnato (di regola dalla stessa autorità che l'assume, ma talora anche da altra autorità deputata alla certificazione) non è essenziale per la perfezione dell'atto, non rappresentando la sola forma o il solo modo di esternarlo (e dunque occorre distinguere in principio l'atto amministrativo dal documento che lo raccoglie o lo rappresenta); ma è necessario per la sua comunicazione; così si arguisce dai can. 54 § 2 e 55: perché si possa esigere quanto disposto da un decreto singolare è richiesto che sia intimato mediante un documento legittimo conforme a diritto, e se vi sono gravi ragioni per non consegnare il documento ai destinatari, è necessario che sia loro letto, secondo le particolari modalità fissate nel can. 55.

L'atto perfetto, assunto ed esternato nelle forme prescritte, può essere comunicato in qualunque tempo (si conoscono provvedimenti dell'autorità ecclesiastica rimasti nel cassetto per molti anni); ma solo dal momento in cui è comunicato può essere efficace (*può*: perché potrebbe esso stesso disporre una efficacia differita).

Sotto un profilo di ricostruzione dogmatica della materia, l'atto esiste fin dal momento in cui è perfetto, completo nei suoi elementi costitutivi, compresa la forma o esternazione.

Si può discutere se esso, non essendo stato ancora notificato, e non avendo quindi efficacia, produca taluni effetti preliminari o prodromici, simili a quelli che si hanno nei negozi giuridici sottoposti a clausole che ne subordinano o ne rinviano l'efficacia (quali sono la condizione o il termine). Si può disputare se quanto meno l'autorità che l'ha assunto debba tenerlo in conto nel suo operato; e così, ad esempio, se debba revocarlo ove voglia muoversi in una direzione diversa da quella in un primo momento prescelta. Sul punto la dottrina canonistica, a differenza di quella secolare, non ha avuto modo di soffermarsi.

Vale tuttavia al riguardo, anche per il diritto canonico, l'avvertimento dato per il diritto dello Stato, cioè che la perfezione ha per gli atti amministrativi “un’importanza marginale”, “stante che quasi mai l’efficacia decorre dal momento della perfezione, contrariamente a quanto normalmente accade nel negozio privato”⁴.

Dall’ipotesi in cui l’atto perfetto nei suoi elementi è tuttavia inefficace, non essendo stato ancora portato a conoscenza, bisogna distinguere l’ulteriore ipotesi di un atto completo sia nel procedimento costitutivo perfettivo sia in quello integrativo conoscitivo, ma ad efficacia differita.

In tale ipotesi sorge nei soggetti interessati una legittima aspettativa dei

⁴ MASSIMO SEVERO GIANNINI, *Atto amministrativo*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, Giuffrè, 181.

suo futuri effetti, che può avere grande rilievo individuale, ma anche sociale o politico, e trovare sia pure in modo indiretto tutela giuridica; sicché, ad esempio, la sua eventuale revoca nelle more del termine per l'efficacia andrebbe assoggettata ad un controllo assai più penetrante rispetto alla revoca disposta prima che esso sia stato completato con gli adempimenti riguardanti le forme di comunicazione per la conoscenza.

Si può dire, concludendo questa prima parte della mia relazione che in diritto canonico l'articolata prassi dell'autorità ecclesiastica, che si formata nell'esercizio del potere di governo, si presta, come in pochi altri ordinamenti, alla teorizzazione dell'atto amministrativo e dei suoi procedimenti costitutivi ed integrativi per l'efficacia.

2. Le ragioni teologiche che soggiacciono alla necessità della conoscenza della legge e degli atti normativi nel diritto canonico

Gli antichi canonisti, quelli, per intenderci, del periodo classico del diritto canonico, posero la loro attenzione sulla conoscenza della legge e sul modo in cui tale conoscenza avrebbe potuto essere assicurata, piuttosto che sulla conoscenza dell'atto assunto nell'esercizio del governo della Chiesa per via amministrativa. La faccenda si spiega per l'idea unitaria che essi avevano della titolarità della *sacra potestas*, o, forse sarebbe meglio dire, più fortemente unitaria di quel che abbiamo noi moderni, vissuti nell'orizzonte ideologico e politico della netta separazione dei poteri; un orizzonte al quale ci si è voluti ispirare anche nel disegnare o ridisegnare i rapporti fra l'autorità ecclesiastica e i fedeli, alla luce di un ridimensionamento dei poteri della prima (un ridimensionamento che si ritiene più facile da conseguire con riferimento all'attività ordinaria di governo): donde deriva la necessità di isolarla e di distinguerla dalla attività legislativa, con tutte le ben note difficoltà conseguenti dall'origine divina della costituzione e dell'esercizio del potere sacro nella Chiesa. È una direzione che è stata seguita e caldeggiate dalla scienza giuridica canonica dell'ultimo secolo, almeno di una parte di essa, e che ha avuto un riscontro nel diritto positivo e mira ad averne sempre di più.

Ma se ci si pone la domanda di fondo: perché oggi si avverte nella Chiesa un problema di conoscenza e di comunicazione degli atti amministrativi? può essere utile stabilire un qualche parallelismo con gli atti normativi e con le spiegazioni che si davano per la comunicazione e la conoscenza degli stessi. Alla fine atti amministrativi ed atti legislativi definiscono il contesto obbligatorio, normativo, in cui si muove l'individuo, il fedele; certo, in un modo diverso: in forma generale, la norma, la quale nel creare una dimensione di

giuridicità oggettiva, fa astrazione dalle situazioni personali o particolari; in forma specifica, l'atto amministrativo, il quale, nel creare una dimensione di giuridicità soggettiva, non può prescindere dalle situazioni particolari che costituiscono l'oggetto delle sue disposizioni.

Ma, ripeto, ferme restando questa e tutte le altre distinzioni che possiamo fare fra gli atti normativi, deve pur esserci una ragione di fondo che li accomuna per quanto riguarda la conoscenza che debbono averne i loro destinatari.

La ragione possiamo ricavarla dai presupposti teologici che ispirarono il famoso *dictum* di Graziano: “*Leges instituuntur, cum promulgantur, firmantur, cum moribus utentium approbantur*”⁵, che poi sarebbe stato raccolto pari pari (salvo la seconda parte della frase) nel can. 8 del Codice del 1917 e nel can. 7 del Codice vigente. Tale *dictum* infatti tradusse in pratiche e giuridiche conseguenze il principio più universale, di natura etica e religiosa, che sant'Agostino aveva sviluppato nel cap. XXXI del *De vera religione*⁶, e che al Maestro bolognese era pervenuto, monco però della sua parte dimostrativa, attraverso il *Decretum*⁷ e la *Panormia*⁸ di Ivo di Chartre. Ed a me sembra che sia di una qualche importanza per il nostro discorso richiamare questo più universale principio e le ragioni che lo giustificano.

Secondo il santo di Ippona, sebbene gli uomini possano giudicare le leggi nel momento in cui le istituiscono (“*cum eas instituunt*”), quando esse fossero già istituite e sancite non sarebbe lecito al giudice giudicarle, ma solo potrebbe egli giudicare secondo le stesse (“*non licebit judici de ipsis judicare, sed secundum ipsas*”). La ragione per sant'Agostino sta nel fatto che il legislatore umano, “*si vir bonus est et sapiens*”, rispecchia la stessa legge eterna, di cui a nessuno è dato giudicare: “*aeternam igitur legem mundis animis fas est cognoscere, judicare non fas est*”.

Non inganni il riferimento esplicito di Agostino alle leggi; in realtà il suo discorso vale per tutti gli atti di natura imperativa o normativa provenienti dall'autorità, atti di cui la legge rappresenta il prototipo.

Questa identificazione della norma umana con l'eterna esprime in una dimensione teologica la dottrina cristiana, risalente all'epoca apostolica, del valore in via di principio dei comandi umani, cui si deve, sempre in via di principio, ubbidienza, in quanto riflesso della legge divina (salvo la legittima

⁵ *Post c. 3 D. IV.*

⁶ *P.L. 34, 147-148.*

⁷ *IV, 169: P.L. 161, 304.*

⁸ *II, 143: P.L. 161, 1116.*

e financo doverosa disubbidienza quando si accertasse che l'autorità che ha emanato la norma non si sia comportata da *vir bonus et sapiens*).

Da qui l'importanza del momento iniziale, istitutivo della legge, da Graziano, e sulla sua scia da tutta la dottrina successiva, identificato nella promulgazione; quel momento in cui la volontà divina resta per così dire identificata, segnando il passaggio dall'inesistenza all'esistenza della norma e facendo sorgere di conseguenza la doverosità del comportamento. Sotto un profilo teologico, prima ancora che sotto quello di teoria generale del diritto, l'effetto principale e decisivo della identificazione della volontà divina si ha dunque con l'istituzione della legge, e la promulgazione, *ex natura rei*, diviene atto indispensabile perché la legge resti istituita, abbia, come avrebbe poi detto san Tommaso, “suam virtutem”⁹.

Ma per quale ragione la promulgazione è elemento essenziale perché la norma si abbia? La ragione sta nel fatto che la norma, specchio e riflesso della divinità, deve essere portata alla conoscenza dell'uomo, perché possa salvarlo. Si ha qui un'altissima concezione della funzione normativa, che non è soltanto limitativa, costrittiva o permissiva della libertà umana, ma è strumento e mezzo di salvezza dell'uomo, è la via ordinaria attraverso la quale l'autorità fa pervenire agli uomini il disegno di Dio su di essi, il percorso che essi debbono compiere per essere salvi.

Questa, alla fine, è la ragione per la quale nel diritto canonico promulgazione e pubblicazione della legge coincidono in un unico atto, l'atto della promulgazione, che è da ritenere – per quanto la dottrina canonica non si soffermi affatto sul punto, preferendo indugiare sui modi della promulgazione pubblicazione – un atto dello stesso legislatore o quanto meno un atto a lui riferibile, facente parte della fase perfettiva della legge e non della fase integrativa della sua efficacia (come è in molteplici ordinamenti secolari moderni, compreso l'ordinamento italiano, nei quali la promulgazione è di regola considerata atto esterno alla legge, compiuto da un organo diverso da quello che l'ha emanata, avente natura da alcuni giudicata legislativa, da altri, e forse i più, esecutiva, incidente secondo alcuni sull'efficacia e secondo altri sulla validità della legge stessa).

Questa è parimenti la ragione per la quale la legge istituita con la promulgazione pubblicazione, e quindi conoscibile, è *per sé* efficace: e nel senso, evidenziato in teoria generale, che la fattispecie di produzione normativa, la c.d. fattispecie “legge”, una volta portata a compimento in tutti i suoi elementi percettivi deve produrre “l'effetto giuridico che vi si ricollega e in cui

⁹ TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, I-II, q. 90 a. 4.

la fattispecie si identifica”¹⁰; e nel senso che l’efficacia ha la sua radice nella perfezione della legge o, per meglio dire, nella legge perfetta ed esistente; anche se, aggiungo per inciso, non potendo trattenermi su questo specifico problema, la legge, benché perfetta, può non essere efficace in fatto e dunque trovarsi in uno stato di efficacia solo potenziale, in quanto questa, per sé dipendente dalla legge, è o può essere il risultato di un procedimento integrativo della fattispecie “legge”, concretante una fattispecie a sé stante (sebbene non autonoma), sicché, fino a quando questa non sia portata a compimento, la legge, pur esistente, e pur per sé efficace, è tuttavia non operante; onde l’efficacia si presenta come una variabile: dipendente dalla perfezione, come dalla sua causa; indipendente da essa, quanto al suo verificarsi e decorrere.

3. La comunicazione degli atti amministrativi essenziale per la loro perfezione e non solo per la loro efficacia

Tornando, dopo questa che può sembrare una digressione, al provvedimento amministrativo, alla sua comunicazione ed alla sua conoscenza, in ragione della quale tale digressione è stata fatta, non è chi non veda come un certo parallelismo sia possibile stabilire, per il profilo ora considerato, fra legge ed atto: come la promulgazione è essenziale perché la legge sia conoscibile, senza il quale requisito, la legge non può dirsi istituita; così la comunicazione del provvedimento amministrativo è, o dovrebbe essere essenziale perché esso sia conoscibile dal suo destinatario e dunque in tal modo perfetto e non soltanto efficace.

Ma a questa conclusione ancor oggi non si può dire che il diritto che regola gli atti amministrativi sia pervenuto (lo abbiamo visto nella prima parte di questo mio discorso); ancor oggi la comunicazione dell’atto amministrativo è intesa come componente la fattispecie dell’efficacia, piuttosto che la fattispecie della perfezione dell’atto; e la ragione è facile da comprendere: si lascia in tal modo all’autorità ecclesiastica uno spazio più ampio perché essa possa esercitare quell’*arbitrium a pro dei* destinatari dell’atto, nel senso in cui ne ha discusso di recente Beatrice Serra in un suo bel volume¹¹. Un *arbitrium* che si pensa non si dia (o non dovrebbe darsi) nella composizione della dimensione legislativa del nostro orizzonte del dovere.

¹⁰ SERIO GALEOTTI, *Contributo alla teoria del procedimento legislativo*, Milano, Giuffrè, 1957, 263-264.

¹¹ Cfr. BEATRICE SERRA, *Arbitrium et aquitas nel diritto amministrativo canonico*, Napoli, Jovene, 2007.

La tendenza tuttavia va, o se vogliamo, è andata nell'ultimo secolo verso un'altra direzione: dalla assenza di ogni regolazione della comunicazione dell'atto da parte del Codice del 1917, alla sua incisiva regolazione, di cui abbiamo detto, da parte del Codice del 1983. Una regolazione che ha consentito, nientemeno, che la stessa teorizzazione dei provvedimenti amministrativi, come categoria a sé stante, da parte della scienza giuridica canonica.

Le resistenze ad andare in questa direzione ben si comprendono: l'ordinamento canonico soltanto con molta cautela può regolare il modo di esercitare l'autorità per gli imprescindibili limiti derivanti dal fondamento divino della stessa.

È certo un problema di equilibrio; come sempre.

Ma se si pensa che il provvedimento amministrativo viene a comporre, con la legge e ad integrazione della stessa, la dimensione normativa dell'uomo nella Chiesa, se esso fa diritto per l'uomo, come la legge e sia pure in un modo diverso da questa, sarà necessario occuparsi non solo della formazione dell'atto di governo, ma altresì, in forme via via sempre più incisive, della sua conoscenza da parte dei suoi destinatari, perché esso possa raggiungere appieno le sue finalità di salvezza.

Come Dio c'è indipendentemente dalla conoscenza che l'uomo ne abbia, ma ha voluto farsi conoscere da questo, e solo in tal modo si è stabilito il piano della salvezza ed è iniziata la storia dell'umana redenzione; così la norma, di qualsiasi natura essa sia, legislativa o amministrativa, riflesso umano di profonde esigenze spirituali, si propone per l'uomo con la sua carica redentiva soltanto quando da questi è conosciuta. Fuori di tale conoscenza la norma potrebbe anche avversi, ma non potrebbe raggiungere le sue finalità, quelle finalità che le danno senso e consistenza.

Un'idea soggiace a questa costruzione propria del diritto nella Chiesa: è l'idea agostiniana della strumentalità della norma in funzione della salvezza dell'uomo.

Per concludere: molte buone ragioni starebbero a fondamento di quella ricostruzione dogmatica dell'atto normativo (anche di natura amministrativa) che ponesse nel momento perfettivo della stessa quanto è necessario per la sua conoscenza. Non vi sono esigenze della società, rappresentate dalla norma, né vi sono esigenze della stessa divinità, anch'esse rappresentate dalla norma, che possano essere perseguiti senza che l'uomo, cui la norma è diretta, ne abbia conoscenza; pur dovendo ammettersi che queste esigenze talora discendono da una concezione metafisica del bene, e debbono essere affermate anche contro la volontà empirica dell'uomo concreto. È certo la norma a disegnare il mondo dei valori giuridici che rispondono agli interessi umani; ma poiché all'uomo spetta, in ogni caso, la valutazione di tali valori

in quanto conferenti con il suo bene, è indispensabile che egli sia messo in grado di averne conoscenza¹².

In questo orizzonte mediano si colloca nel diritto canonico il problema della conoscenza dell'atto amministrativo, con le soluzioni per esso proposte dalla tradizione scientifica, per la verità ancora giovane, e raccolte dal diritto positivo, alla ricerca di un equilibrio fra i bisogni dell'individuo considerato nella sua dimensione personale, e i bisogni dell'individuo colti nella sua dimensione sociale. Ma dovrebbe essere chiaro che la soddisfazione di questi ultimi, la cui affermazione non può essere lasciata alla libera volontà dell'uomo, non essendo l'uomo la fonte ultima della dimensione etico giuridica, non può che ascendere, per la conoscenza che se ne abbia o che non se ne abbia, alla responsabilità dell'uomo.

¹² GAETANO LO CASTRO, *Il mistero del diritto, I. Del diritto e della sua conoscenza*, Torino, Giappichelli, 1997, 136-141.